

Foglio informativo relativo al SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari sc (Aderente al Gruppo Bancario Iccrea)

Viale Francesco Ciusa 52 - 09131 - CAGLIARI (CA)

Tel. : 070468521 - Fax: 07046852120-121

Sito web: <http://www.bancadicagliari.it> - Email: direzione@bcccagliari.bcc.it - PEC: 07096.bcccagliari@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cagliari n. 230129

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5594, Cod. ABI: 07096

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è lo sconto

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione di interessi, spese e commissioni, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.

Il credito viene ceduto alla banca, salvo buon fine. Pertanto il cliente resta obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento del debitore ceduto
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tasso di sconto						
	Tasso Iniziale	Tasso oltre mesi	Tasso oltre mesi	Tasso oltre mesi	Tasso oltre mesi	Tasso oltre mesi
Cambiale e Tratte acc.	7,50000%					
Tratte con spese	7,50000%					
Tratte senza spese	7,50000%					
Cambiali ipotecarie	7,50000%					
Altre Tratte	7,50000%					

Spese	
Spese per comunicazioni periodiche	0,00 €
Periodicità di invio	Annuale e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00

Commissioni							
Commissione Trimestrale sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) variabile secondo le seguenti aliquote:							
Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione
0,00€	0,500%						
massimo				Non previsto			

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro e di durata di 3 mesi. Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi. Si ipotizza lo sconto di una cambiale di un valore pari al totale dell'affidamento e per una durata pari alla durata dell'affidamento.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca <http://www.bancadicagliari.it>

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento mediante invio di una raccomandata A/R con preavviso di cinque giorni. Decorso il termine di preavviso il cliente non ha più la possibilità di effettuare presentazioni. In presenza di giustificato motivo, le parti possono recedere anche senza preavviso.

La banca può ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo con le medesime modalità.

Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di sconto già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Cagliari sc (Aderente al Gruppo Bancario Iccrea) - Viale Francesco Ciusa 52 - 09131 - CAGLIARI (CA), mail reclami@bcccagliari.bcc.it e PEC 07096.bcccagliari@actalis-certymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso effettivo medio globale (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a otto punti percentuali.